Nota integrativa UNRL – A.C. 3120 Legge annuale concorrenza 2026

Unione Nazionale Revisori Legali (UNRL) – Presidenza Nazionale

Alla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo – Camera dei deputati
All'attenzione del Presidente e relatore, On. Alberto Gusmeroli, e del relatore, On. Gianluca Caramanna

Oggetto: A.C. 3120 – Requisiti dei Revisori Legali e deposito degli atti societari. Nota integrativa alla memoria del 2 novembre 2026.

Nel corso dell'audizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 3 novembre 2026, in risposta a una domanda sui Revisori Legali, è stato sostenuto che essi non sarebbero tenuti a un esame di Stato, a un tirocinio professionale, all'iscrizione in un albo e a una vigilanza pubblica. **Tali affermazioni non corrispondono alla normativa vigente**, che si ritiene utile richiamare a beneficio dell'istruttoria.

Il quadro normativo

Un registro pubblico tenuto dallo Stato. I Revisori Legali sono iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (articoli 2 e 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39). La Corte costituzionale lo ha qualificato «registro analogo ad un albo professionale» (sentenza n. 437 del 2002) e il Consiglio di Stato «titolo professionale vero e proprio» (sentenza n. 6132 del 2017). L'Unione è un'associazione sindacale di categoria; la professione è disciplinata e vigilata direttamente dallo Stato.

Laurea, tirocinio ed esame di Stato. L'iscrizione richiede la laurea, un tirocinio di trentasei mesi presso un Revisore Legale (articolo 3) e il superamento dell'esame di idoneità professionale (articolo 4) su diciannove materie, tra cui contabilità generale e analitica, disciplina del bilancio d'esercizio e consolidato, principi contabili nazionali e internazionali, principi di revisione, diritto civile, commerciale, societario, fallimentare e tributario. L'abilitazione all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità richiede, in aggiunta, la preparazione nelle relative materie, verificata in sede d'esame o, in via transitoria, con crediti formativi specifici (decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125).

Formazione continua e vigilanza pubblica. L'iscrizione comporta la formazione continua obbligatoria, pari ad almeno venti crediti annui, di cui dieci nelle materie caratterizzanti, e sessanta nel triennio (articolo 5), più cinque crediti annui in materia di sostenibilità per i Revisori abilitati alla relativa attestazione; chi è iscritto nell'elenco dei revisori degli enti locali deve inoltre maturare almeno dieci crediti annui in contabilità pubblica (decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23). Un Revisore che svolge tutte queste funzioni matura così trentacinque crediti l'anno. Si aggiungono i controlli di qualità, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e, per gli incarichi negli enti di interesse pubblico, della Consob. È la vigilanza pubblica, indipendente dalla professione, richiesta dalla direttiva 2006/43/CE.

Il titolo che abilita alla revisione. La revisione legale è riservata agli iscritti nel Registro (articolo 2): l'iscrizione in un albo professionale, da sola, non consente di esercitarla. Anche gli iscritti agli albi

ordinistici devono svolgere il tirocinio triennale e superare l'esame di idoneità, sia pure con esoneri parziali dalle prove (decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63). I requisiti che in audizione si è sostenuto mancare ai Revisori Legali sono, dunque, quelli che gli stessi iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili devono soddisfare per esercitare la revisione legale.

I criteri richiamati in audizione

In audizione è stato affermato che il deposito dei bilanci non è un semplice adempimento telematico, ma presuppone conoscenze di diritto societario, contabilità e bilancio e una responsabilità professionale per l'attestazione di conformità; e che ogni estensione dovrebbe essere preceduta dalla verifica di formazione, abilitazione e responsabilità.

L'Unione condivide questi criteri, e proprio per questo ritiene che i Revisori Legali li soddisfino pienamente. La disciplina del bilancio e il diritto societario sono materie dell'esame di Stato. Il giudizio sul bilancio è l'attività tipica del Revisore, che ne risponde personalmente (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 39 del 2010). La formazione è verificata dallo Stato all'accesso e aggiornata con la formazione continua obbligatoria.

La proposta

La proposta dell'Unione non si pronuncia sull'estensione prevista dall'articolo 13. Chiede che, qualunque scelta la Commissione compia su quell'articolo, il deposito e l'attestazione di conformità di cui all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, siano consentiti anche agli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, con una clausola che li esclude per gli enti sottoposti a revisione dal medesimo Revisore, nei termini dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014. Le formulazioni sono riportate nella memoria del 2 novembre 2026.

L'Unione resta a disposizione della Commissione e dei Relatori per ogni approfondimento.

Con osservanza,

Dr. Prof. Stefano Mandolesi

Roma, 3 novembre 2026